



ANDERSEN®



Ricerca & Sviluppo,
Innovazione Tecnologica
e Ideazione Estetica



Di cosa si tratta

Credito d'imposta per incentivare le attività di **R&S**, di **innovazione tecnologica** e di **design e ideazione estetica**

- Le aliquote sono differenziate in base al tipo di attività e all'anno di sostenimento delle spese.
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nel modello F24 (codice tributo 6938) in **tre quote annuali** di pari importo a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

BASE DI CALCOLO = \sum SPESE AGEVOLABILI – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER LE STESSE OPERE

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:

- Ricerca e sviluppo;
- Innovazione tecnologica;
- Design e ideazione estetica.

Sono escluse:

- Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o in altre procedure concorsuali;
- Le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001.




RICERCA & SVILUPPO

art. 2, Decreto MiSE 26/05/2020

Attività ammissibili



Ricerca fondamentale



Ricerca industriale



Sviluppo sperimentale in
campo scientifico e tecnologico

Spese agevolabili

- **Spese per il personale** nel limite dell'effettivo impiego in tali attività (costo per lavoratori under 35, al primo impiego, con dottorato di ricerca terminato/in corso o in possesso di una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica = $\times 150\%$).
- **Quote di ammortamento.**
- **Canoni di locazione** finanziaria/operativa dei beni direttamente impiegati e **altre spese** per beni mobili e software (limite del 30% del costo del personale).
- **Spese per contratti** di svolgimento di attività di ricerca e sviluppo **extra-muros** (se stipulati con università/istituti di ricerca/start-up con sede in Italia = $\times 150\%$).
- **Spese per servizi di consulenza** (limite 20% costo del personale).
- **Spese per materiali, forniture e altri prodotti** direttamente impiegati (limite 30% costo del personale).

Misura dell'agevolazione

- **12%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 3 mln di euro, per il 2020;
- **20%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 mln di euro, dal 2021 al 2022;
- **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 mln di euro, dal 2023 al 2031.

Per le regioni del Mezzogiorno per gli anni 2020, 2021 e 2022 il credito è potenziato:

- **25%** per le grandi imprese;
- **35%** per le medie imprese;
- **45%** per le piccole imprese.

Indebita compensazione

- L'art. 5, commi 7-12, del DL 146/2021, ha introdotto la possibilità, mediante una **procedura di riversamento spontaneo**, di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

No sanzioni
No interessi

- **Fino al 31/10/2022** Prorogato al 31/10/2023 dalla Legge 175/2022 di conversione DL 144 (Aiuti-ter).
- La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015 – 2019 e utilizzati in compensazione in F24 fino al 22/10/2021.

Indebita compensazione

- La norma ha consentito di sanare:
 - Il **calcolo di crediti** su attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, ma comunque effettivamente svolte (**impossibile sanare crediti derivanti da condotte fraudolente** ad esempio derivanti da attività di R&S oggettivamente o soggettivamente simulate).
 - L'errata applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme.
 - Eventuali **errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità.
 - Eventuali **errori nel calcolo della media storica di riferimento** (2012-2013-2014).

Sanatoria **preclusa per il riversamento dei crediti già accertati**, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

art. 3, Decreto MiSE 26/05/2020

Attività ammissibili

Attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.**

Prodotti nuovi/significativamente migliorati = beni o servizi che si differenziano in termini di:

- Caratteristiche tecniche dei componenti;
- Materiali;
- Software incorporato;
- Facilità d'impiego;
- Semplificazione della procedura di utilizzo;
- Maggiore flessibilità.

Attività ammissibili

Processi nuovi/significativamente migliorati = processi o metodi di produzione, distribuzione, logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi in termini di:

- Tecnologie;
- Impianti, macchinari e attrezzature;
- Software;
- Efficienza delle risorse impiegate;
- Affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.

Ammissibili esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla **progettazione**, **realizzazione** e **introduzione delle innovazioni** tecnologiche fino ai lavori concernenti le **fasi di test** e **valutazione dei prototipi** o delle **installazioni pilota**.

Attività NON ammissibili

- Lavori svolti per apportare **modifiche o migliorie minori** ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa.
- Lavori svolti per la **soluzione di problemi tecnici** legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'**eliminazione di difetti di fabbricazione** dei prodotti dell'impresa.
- Lavori svolti per **adeguare o personalizzare** i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente.
- Lavori svolti per il **controllo di qualità** dei prodotti o dei processi e per la **standardizzazione** degli stessi.
- Lavori richiesti per l'**adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi** previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Spese agevolabili

- **Spese per il personale** nel limite dell'effettivo impiego in tali attività (costo per lavoratori under 35, al primo impiego, con dottorato di ricerca terminato/in corso o in possesso di una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica = $\times 150\%$).
- **Quote di ammortamento.**
- **Canoni di locazione** finanziaria/operativa dei beni direttamente impiegati e **altre spese** per beni mobili e software (limite del 30% del costo del personale).
- **Spese per contratti** di svolgimento di attività di innovazione tecnologica **extra-muros** (se stipulati con università/istituti di ricerca/start-up con sede in Italia = $\times 150\%$).
- **Spese per servizi di consulenza** (limite 20% costo del personale).
- **Spese per materiali, forniture e altri prodotti** direttamente impiegati (limite 30% costo del personale).

Misura dell'agevolazione

- **6%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per il 2020;
- **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, dal 2021 al 2023;
- **5%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, dal 2024 al 2025.

Se le attività consentono il raggiungimento di obiettivi di transizione tecnologica/innovazione digitale 4.0:

- **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per il 2020;
- **15%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, dal 2021 al 2022;
- **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, per il 2023;
- **5%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, dal 2024 al 2025.




DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

art. 4, Decreto MiSE 26/05/2020

Attività ammissibili

Attività di design e di ideazione estetica finalizzate alla **concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari** svolte dalle imprese operanti nei settori:

- Tessile e della moda
- Calzaturiero
- Dell'occhialeria
- Orafo
- Del mobile e dell'arredo
- Della ceramica



Spese agevolabili

- **Spese per il personale** nel limite dell'effettivo impiego in tali attività (costo per lavoratori under 35, al primo impiego, con dottorato di ricerca terminato/in corso o in possesso di una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica = × 150%).
- **Quote di ammortamento.**
- **Canoni di locazione** finanziaria/operativa dei beni direttamente impiegati e **altre spese** per beni mobili e software (limite del 30% del costo del personale).
- **Spese per contratti** di svolgimento di attività di design e ideazione estetica **extra-muros.**
- **Spese per servizi di consulenza** (limite 20% costo del personale).
- **Spese per materiali, forniture e altri prodotti** direttamente impiegati (limite 30% costo del personale).

Misura dell'agevolazione

- **6%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per il 2020;
- **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, dal 2021 al 2023;
- **5%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, dal 2024 al 2025.

Note comuni

- Le spese ammissibili sono agevolate secondo il **criterio di competenza**.
- Per le spese del personale rileva la **retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali**, (comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi) relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.
- I **compensi spettanti ad amministratori e soci** per lo svolgimento delle attività ammissibili sono **agevolabili in misura non superiore al 50%** del compenso fisso ordinario annuo, escludendo gli emolumenti variabili o le somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, con due requisiti:
 1. Effettiva erogazione dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato;
 2. Autodichiarazione del rappresentante legale che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità del compenso (quantità, competenze).

Note comuni

- Le quote di ammortamento e i canoni di leasing (quota capitale) rilevano nel **limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile** nel periodo d'imposta agevolato.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** e della base imponibile IRAP.
- Il credito d'imposta **non è cedibile**, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** sugli stessi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

ANDERSEN®



Nuovo Patent Box



PATENT BOX *(Ante 2021)*

Introdotta con la legge di stabilità 2015



Vecchio regime

Regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto dei c.d. "Intellectual Property Assets".

Condizioni di accesso

- Sfruttamento economico dei IP assets:
 - Software protetto da copyright;
 - Brevetti industriali;
 - Marchi (fino al 2016);
 - Disegni e modelli;
 - Know how,
- R&S e miglioramento dei beni agevolabili.

Vecchio regime

Misura

Detassazione ai fini IRES/IRPEF/IRAP parziale (50% dal 2017) dei redditi relativi all'utilizzo diretto o indiretto degli asset immateriali.

$$\begin{aligned} & \text{Reddito escluso da tassazione} \\ & = \\ & \text{Reddito derivante dal bene immateriale} \times \text{“Nexus ratio”} \times 50\% \end{aligned}$$

Il reddito escluso è una grandezza fiscale, che risulta dalla somma algebrica delle componenti positive e negative di reddito direttamente e indirettamente attribuibili alla IP Box, dedotti gli interessi passivi diretti ed indiretti ad essa attribuibili.

Nexus Ratio = Valore compreso tra 0 e 1, riflette l'attività di R&S svolta dall'impresa.

Il Nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l'attività di R&S relativa a ciascun IP asset da cui origina il reddito agevolabile.

Vecchio regime

Modalità di accesso

- Se utilizzo diretto dell'IP asset → Accordo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria cosiddetto "ruling" (facoltativo dopo l'introduzione del D.L. n.34/2019).
- Se utilizzo indiretto dell'IP asset → L'accesso al Patent box avveniva mediante l'autodeterminazione del beneficio fiscale.

Differenze

Ruling – art. 31-ter DPR 600/73

- Istanza trasmessa in carta libera oppure consegnata direttamente all'Ufficio, PEC;
- Memorie integrative entro 120 giorni da presentazione istanza;
- Efficacia quinquennale, irrevocabile e rinnovabile;
- Durata media procedura 2-3 anni (procedura concertata con Ufficio);
- Determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie.

Autodeterminazione – art. 4 Decreto-Legge del 30/04/2019 n. 34

- Predisposizione documentazione idonea e consegnata entro 20 giorni dalla richiesta;
- Check-the-box, penalty protection;
- Marca temporale e firma digitale entro la data di trasmissione del modello Redditi;
- Efficacia annuale, irrevocabile e rinnovabile;
- Utilizzo immediato, ma suddiviso in quote triennali.



PATENT BOX (*POST 2021*)

***Introdotta da DL n. 146/2021; disposizioni attuative e con il
Provvedimento n. 48243 del 15/02/2022 ADE***

Nuovo Patent Box

Super deduzione

- **Maggiorazione fiscale del 110%** delle spese di ricerca e sviluppo di beni immateriali agevolabili, applicabile in dichiarazione dei redditi e IRAP.
- Differente base di calcolo, vengono valorizzati i costi rispetto al reddito:

Risparmio fiscale (old) = 27,9% x 50% = 13,95% del reddito da IP asset

Risparmio fiscale (new) = 27,9% x 110% = 30,69% dei costi di R&S

- La convenienza del nuovo patent box è connessa all'ammontare degli investimenti in R&S e il settore di appartenenza della società.
- Settori maggiormente interessati: Farmaceutici e ITC.

Soggetti Beneficiari

- Soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di R&S relativi ai beni agevolabili;
- Soggetti con qualifica di investitori (titolari dello sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili).

Esclusione

- Imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amm., Concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali.

Beni e attività agevolabili

Beni agevolabili

- Software protetto da copyright;
- Brevetti industriali e invenzioni;
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- Due o più beni immateriali tra quelli indicati nei punti precedenti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Attività rilevanti (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.2.2022)

- Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2);
- Le attività di innovazione tecnologica (art. 3);
- Le attività di design e ideazione estetica (art. 4);
- Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono da considerare anche le attività svolte, in virtù di **contratti regolamentati**, presso Università, enti di ricerca e organismi equiparati (situati in Italia, UE, SEE).

Spese agevolabili

- Spese per il **personale** dipendente, autonomo, o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività rilevanti;
- **Canoni leasing** e di locazione non finanziaria e altre spese relativi ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolabili;
- **Attività di consulenza** e simili inerenti alle attività agevolabili;
- Spese per l'**acquisto di materiali vari**, prodotti e forniture impiegati nelle attività agevolabili;
- Spese connesse al **mantenimento dei diritti** su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione e tutela commerciale.

Spese escluse

- Spese sostenute con imprese associate;
- Non rilevano gli effetti di operazioni di rivalutazione e riallineamento;
- Per le predette spese, eccetto quelle del personale, rilevano solo per la quota riferibile all'utilizzo.
- Spese relative alle attività inerenti degli amministratori/soci si applicano le regole per il credito d'imposta R&S, Innovazione e design.

Cumulabilità con il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica e design

Introdotta dalla legge di bilancio 2022 alle seguenti condizioni:

- Per gli anni 2021-2022 aliquota agevolata del **20%** e tetto massimo di agevolazione pari a **4 milioni di euro**;
- Dal 2023 al 2031 un'aliquota agevolativa del **10%** e un limite massimo annuale pari a **5 milioni di euro**.

Opzione del nuovo regime

- Applicabile dal 22 ottobre 2021, con riferimento all'esercizio 2021 e successivi. **Da questa data non si può più optare per il vecchio regime.**
- L'opzione va comunicata in dichiarazione dei redditi del **periodo d'imposta al quale si riferisce**, con durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile.

Casistiche particolari

- Imprese che non hanno ancora sottoscritto l'**accordo di ruling** (o di rinnovo): transito al nuovo regime tramite comunicazione da inviare tramite Pec/raccomandata a/r all'ufficio presso il quale è pendente, indicando la **volontà di rinunciare alla continuazione della procedura**;
- Imprese che hanno esercitato l'opzione annuale al regime di "autoliquidazione": fruizione del vecchio patent box fino a scadenza del quinquennio e **nessun obbligo di comunicazione**.

Penalty protection

Documentazione contenente le informazioni utili per la determinazione della maggiorazione dei costi di R&S.

Tale documentazione, in caso risultasse idonea, permette la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica da parte dell'agenzia delle entrate.

Documentazione composta da due sezioni:

Sezione A

- Struttura partecipativa ed eventi straordinari;
- Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
- Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
- Modello organizzativo dell'impresa;
- Relazione tecnica;
- Funzioni, rischi e beni dell'impresa.

Sezione B

- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale;
- Variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Penalty protection

- Le PMI possono predisporre le sezioni A e B in **forma semplificata**.
- Documentazione presentata all'AE nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si beneficia della maggiorazione e per tutti gli esercizi successivi di opzione.
- La totale **assenza di documentazione** comporta il recupero integrale del beneficio con applicazione di interessi e sanzioni.
- La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un delegato con **apposizione della marca temporale** entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- In caso di assenza della firma elettronica e della marca temporale o informazioni non corrispondenti al vero, anche parzialmente, comportano il recupero integrale della maggiorazione e l'applicazione di interessi e sanzioni.

Interpello

In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l'applicazione delle norme tributarie le imprese possono presentare istanza di interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate.

ANDERSEN®




Crediti d'imposta per i
costi di formazione

Crediti d'imposta sulla Formazione



**CREDITO D'IMPOSTA PER LA
FORMAZIONE 4.0**



**CREDITO D'IMPOSTA PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
ALTO LIVELLO**



**CREDITO D'IMPOSTA PER LE
DONAZIONI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE FORMATIVE MANAGERIALI**



CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

*Introdotta con la legge di bilancio 2018 e, successivamente,
prorogata ed estesa fino al 31 dicembre 2022.*

Soggetti interessati

Soggetti beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato, stabili organizzazioni di soggetti non residenti ed enti non commerciali che esercitano attività commerciali.

Soggetti esclusi

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art.9, c. 2, D. Lgs. N. 231/2001).

Condizioni

Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti erogatori

- Impresa stessa;
- Formatori esterni, quali soggetti accreditati presso la regione o la provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa;
- Università o strutture collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA37;
- Istituti tecnici superiori.

Attività finanziate

Attività finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cybersecurity;
- Simulazione e sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.

Applicate alla vendita e marketing, all'informatica o alle tecniche e tecnologie di produzione. Il credito non può essere fruito per formazioni già ordinariamente organizzate dall'impresa in adempimento ad obblighi di legge.

Spese ammissibili

Prima: solo le spese relative al personale dipendente impegnato (sia come discente che come docente o tutor), limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione

Attualmente inclusione di:

- Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (tetto pari al 30% della retribuzione annua del dipendente);
- Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, le spese di alloggio;
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Misura del credito

	<i>Agevolazione ante Decreto Aiuti</i>	<i>Agevolazione post Decreto Aiuti <u>con</u> <u>requisiti</u> * (formazione avviata dopo il 18.5.2022)</i>	<i>Agevolazione post Decreto Aiuti <u>senza</u> <u>requisiti</u> * (formazione avviata dopo il 18.5.2022)</i>
<i>Piccole imprese</i>	50% fino a 300.000 euro	70% fino a 300.000 euro	40% fino a 300.000 euro
<i>Medie imprese</i>	40% fino a 250.000 euro	50% fino a 250.000 euro	35% fino a 250.000 euro
<i>Grande imprese</i>	30% fino a 250.000 euro (l'agevolazione è rimasta invariata)		

Misura del credito

REQUISITI PER LA MAGGIORAZIONE DELLE ALIQUOTE (Decreto Mise 1° luglio 2022):

1. Erogazione della formazione da soggetti qualificati esterni all'impresa. Oltre a quelli indicati precedentemente, rientrano anche i Computer Center 4.0 e gli European Digital Innovation Hubs.
2. Certificazione dell'avanzamento delle competenze dei lavoratori e accertamento del livello iniziale dei singoli dipendenti. Sulla base di tale livello devono essere stabiliti i contenuti della formazione.
3. Durata complessiva di almeno 24 ore, anche in modalità e-learning.
4. Superamento di un test finale da parte dei dipendenti partecipanti che viene certificato con apposito attestato.

Utilizzo del credito

- Esclusivamente **in compensazione con mod. F24** (cod. Tributo 6897), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le **spese sono sostenute** e nelle **successive** fino a conclusione del suo utilizzo.
- Il credito **non è soggetto** né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU né a quello generale annuo, non concorre a formare la base imponibile IRES/IRPEF e IRAP né rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR) e di quello generale (art. 109, comma 5, del TUIR) e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Il credito è cumulabile con altri aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.

Adempimenti documentali

- Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese. Nel caso di imprese **non obbligate** per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è **comunque rilasciata da un revisore** o da una società di revisione e le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 5.000 euro;
- **Redazione e conservazione** di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte, della documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del credito e i registri nominativi sottoscritti dagli interessati;
- Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dai formatori e attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR n. 445/2000)
- Comunicazione al MISE: il modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso tramite PEC entro il **31 dicembre 2021**, per la formazione svolta nel 2020 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per la formazione svolta successivamente al 2020.



CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO

Introdotta dall'art.48-bis del D.L. n.73/2021.

Soggetti interessati e misura del credito

Soggetti beneficiari

Imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (nel 2021 per i soggetti cosiddetti “solari”).

Misura del credito

25% del costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in tali attività

Modalità di attuazione

Demandate ad apposito decreto, al momento ancora non pubblicato.

Spese agevolabili e utilizzo del credito

Spese

Spese per attività di formazione professionale per corsi di durata non inferiore a 6 mesi (in Italia o all'estero), negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie previsto dal piano nazionale industria 4.0, fino all'importo massimo di 30.000 euro.

Utilizzo del credito

- Esclusivamente in compensazione;
- Il credito non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU né a quello generale annuo (art. 34 della legge n. 388/2000), non concorre a formare la base imponibile IRES/IRPEF e IRAP né rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR) e di quello generale (art. 109, comma 5, del TUIR).



CREDITO D'IMPOSTA PER LE DONAZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE FORMATIVE MANAGERIALI

Introdotta dalla Legge di bilancio 2021 – Decreto Miur n. 1253/2021

Soggetti interessati

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che effettuano donazioni nell'anno 2021- 2022, nella forma di borse di studio, per sostenere iniziative per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private

Soggetti esclusi

Imprese in difficoltà, imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte alle procedure concorsuali.

Attività ammissibili

Sono ammissibili le donazioni relative ad iniziative finalizzate allo sviluppo e l'acquisizione di competenze manageriali, quali:

- Corsi di perfezionamento,
- Corsi di aggiornamento,
- Master di I livello,
- Master di II livello e altri corsi formativi.

Deliberati di competenti organi accademici di Ateneo che garantiscano almeno 60 crediti formativi universitari, 60 european credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.

Misura del credito

- 100% per le piccole e microimprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

Fino ad un importo massimo di donazioni pari a 100 mila euro e nel limite delle risorse stanziare, con un limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Utilizzo del credito d'imposta

- Esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6980.

Cumulabilità

- Il credito è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.

Modalità di accesso al credito d'imposta

L'agevolazione è riconosciuta previa verifica da parte del ministero dell'università e della ricerca dei requisiti richiesti e del rispetto del limite di spesa. Di conseguenza, sarà necessaria:

1. Comunicazione da parte delle università al ministero di ogni iniziativa formativa ammissibile, deliberata e sostenuta da donazioni nel 2021, da effettuarsi entro il 20 febbraio 2022, o nel 2022, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2023;
2. Emanazione da parte del ministero di un decreto di individuazione delle imprese che possono fruire del credito d'imposta per ciascun anno di riferimento;
3. Formulazione da parte delle imprese di un'istanza di accesso all'agevolazione al ministero, contenente tutti gli elementi identificativi, l'ammontare della donazione e del credito richiesto;
4. Predisposizione da parte del ministero di un elenco di soggetti ammessi e trasmissione dello stesso all'agenzia delle entrate.

ANDERSEN®



Credito d'imposta per
investimenti in beni
strumentali 4.0

Premessa

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali:

Disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, riformulata dalla Legge di Bilancio 2021 e prolungata fino al 2025 limitatamente ai beni 4.0 con un ridimensionamento della misura con la Legge di Bilancio 2022

Soggetti ammessi

- **Tutte le imprese residenti in Italia**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato
- Gli **esercenti arti e professioni** possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari", quindi restano esclusi per il credito d'imposta relativo agli investimenti 4.0
- **Soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari** (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di **regimi d'imposta sostitutivi**

Sono escluse:

- Le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali
- Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive

Investimenti agevolabili

Investimenti nei seguenti **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate in Italia:

- Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”
- Beni materiali di cui all'**Allegato A** alla L. 232/2016
- Beni immateriali di cui all'**Allegato B** alla L. 232/2016

Con due requisiti fondamentali:

- «**Strumentalità**» rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria
- «**Novità**». L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati

Profili temporali

- Agevolabili gli investimenti ex L. 178/2020 effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2025
- Agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30/06/2026 a condizione che entro la data del 31/12/2025:
 - Il relativo ordine risulti accettato dal venditore
 - Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- Per il periodo (16/11/2020 – 31/12/2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e l'agevolazione introdotta dalla L. 178/2020
 - Se al 15/11/2020 è stato effettuato l'ordine vincolante e versato l'acconto del 20% e gli investimenti sono stati effettuati entro il 30/06/2021, si applica la "vecchia" disciplina (L. 160/2019)
 - Se l'investimento è stato prenotato a partire dal 16/11/2020 opera la "nuova" disciplina (L. 178/2020)

Misura del credito d'imposta

Beni materiali "ordinari" – Aliquote e massimali			
Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2021		Legge di Bilancio 2022
<p>2020 (fino al 30/06/2021 con prenotazione al 31/12/2020)</p>	<p>2021 (Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 30/06/2021 non prenotati prima del 16/11/2020) (fino a 31/12/2022 con prenotazione al 31/12/2021)</p>	<p>2022 (fino a 30/06/2023 con prenotazione al 31/12/2022)</p>	<p>dal 2023</p>
<p>6% fino a 2 mil</p>	<p>10% (15% lavoro agile) fino a 2 mil</p>	<p>6% fino a 2 mil</p>	<p>Nessuna agevolazione</p>

Misura del credito d'imposta

Beni immateriali “ordinari” – Aliquote e massimali			
Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2021		Legge di Bilancio 2022
2020 (fino al 30/06/2021 con prenotazione al 31/12/2020)	2021 (Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 30/06/2021 non prenotati prima del 16/11/2020) (fino a 31/12/2022 con prenotazione al 31/12/2021)	2022 (fino a 30/06/2023 con prenotazione al 31/12/2022)	dal 2023
Nessuna agevolazione	10% (15% lavoro agile) fino a 1 mil	6% fino a 1 mil	Nessuna agevolazione

Misura del credito d'imposta

Beni materiali 4.0 – Aliquote e massimali			
Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2021		Legge di Bilancio 2022
<p>2020 (fino al 30/06/2021 con prenotazione al 31/12/2020)</p>	<p>2021 (Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 30/06/2021 non prenotati prima del 16/11/2020) (fino a 31/12/2022 con prenotazione al 31/12/2021)</p>	<p>2022 (fino a 30/06/2023 con prenotazione al 31/12/2022)</p>	<p>dal 2023</p>
<p>40% fino a 2,5 mil 20% tra 2,5 e 10 mil</p>	<p>50% fino a 2,5 mil 30% tra 2,5 e 10 mil 10% tra 10 e 20 mil</p>	<p>40% fino a 2,5 mil 20% tra 2,5 e 10 mil 10% tra 10 e 20 mil</p>	<p>20% fino a 2,5 mil/anno 10% tra 2,5 e 10 mil/anno 5% tra 10 e 20 mil/anno</p>

Misura del credito d'imposta

Beni immateriali 4.0 – Aliquote e massimali					
Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2021	Legge di Bilancio 2022			
2020 (fino a 30/06/2021 con prenotazione al 31/12/2020)	2021 (Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 30/06/2021 non prenotati prima del 16/11/2020)	2022 (fino a 30/06/2023 con prenotazione al 31/12/2022)	2023 (fino a 30/06/2024 con prenotazione al 31/12/2023)	2024 (fino a 30/06/2025 con prenotazione al 31/12/2024)	2025 (fino a 30/06/2026 con prenotazione al 31/12/2025)
15% fino 0,7 mil	20% fino 1 mil	50% fino a 1 mil	20% fino a 1 mil	15% fino a 1 mil	10% fino a 1 mil

Entrata in funzione e interconnessione

- La data di **effettuazione dell'investimento** rileva per individuare l'agevolazione applicabile
- La data di **entrata in funzione** (beni ordinari) e l'**interconnessione** (beni 4.0) rilevano per individuare il periodo d'imposta a decorrere dal quale l'agevolazione può essere utilizzata
- Ritardi nell'entrata in funzione e nell'interconnessione non determinano la perdita dell'agevolazione, ma solo lo slittamento del momento a partire dal quale l'agevolazione può essere utilizzata
- Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, l'ammontare del credito dovrà essere decurtato di quanto già fruito fino al momento dell'interconnessione. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo

Modalità di fruizione [Regola generale]

- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite F24 senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi
- Il credito spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **3 quote annuali di pari importo**; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi
- Nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di **entrata in funzione** dei beni
- Nel caso di investimenti in beni "Industria 4.0" è utilizzabile a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione**

Modalità di fruizione [Eccezione]

Il credito d'imposta spetta in un'**unica quota** annuale per i soggetti:

- Che effettuano investimenti in **beni materiali** "ordinari" dal 16/11/2020 al 31/12/2021, a **prescindere dal valore di ricavi/compensi**
- Che effettuano investimenti in **beni immateriali** "ordinari" dal 16/11/2020 al 31/12/2021, che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene avevano **ricavi/compensi < 5 milioni** di euro

Modalità di fruizione [Eccezione]

- Il credito d'imposta non è soggetto:
 - Al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 della L. 244/2007)
 - Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000)
 - Al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010)
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

Adempimenti documentali



Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (es. DDT) devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" (art. 1, c. 1062 della L. 178/2020)



Perizia tecnica asseverata (costo unitario superiore a 300 mila euro)

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato



Comunicazione al MiSE

Tale comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa

Recapture

Se l'impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o di interconnessione, cede a titolo oneroso il bene agevolato (sia ordinario sia 4.0) o lo trasferisce a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto



Scatta il *recapture**

**Recapture* = restituzione dell'agevolazione, disposizione antielusiva con la finalità di escludere dall'agevolazione gli investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d'imposta

Dott.ssa Stefania Zanotti

Partner

stefania.zanotti@it.andersen.com

Dott.ssa Sabrina Caporale

Partner

sabrina.caporale@it.andersen.com